



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa e riconoscimento titoli professionali

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del Sig. NADISLEK Peter, cittadino italiano, volta ad ottenere il riconoscimento dell’esperienza professionale estera per l’esercizio in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, **lett. a)** impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere; e **lett. b)** impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;

VISTO il certificato denominato IZPIS IZ POSLOVENEKA REGISTRA SLOVENIJE (Certificato dati iscritti al registro commerciale della Slovenia), rilasciato in data 17.1.2018, in cui risulta che l’interessato è iscritto nel Registro Commerciale della Slovenia come imprenditore autonomo dal 16.03.2011;

CONSIDERATO che il Sig. NADISLEK Peter ha maturato esperienza professionale in qualità di titolare dell’impresa “Elektricneinstalacije in ZaključnaGradbenadela, Peter Nadlisek S.P.” con sede a Sezana (Slovenia), almeno fino al 29.06.2017 ovvero alla data di ultima modifica certificata nel predetto documento;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. 06 47055521

dirigente: [roberto.tato@mise.gov.it](mailto:roberto.tato@mise.gov.it)  
[rossana.boscolo@mise.gov.it](mailto:rossana.boscolo@mise.gov.it)  
[dgmccvnt.div09@pec.mise.gov.it](mailto:dgmccvnt.div09@pec.mise.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)



VISTO che la Camera slovena dell'artigianato e delle piccole imprese (Autorità competente della Slovenia), interpellata tramite il Sistema d'informazione del mercato interno con IMI 84320, informa che la professione di Electricalequipment/appliances/contractor/repairer/installer (categoria unionale dell'attività di installazione impianti elettrici) è regolamentata nel territorio sloveno e che l'interessato ha esercitato l'attività come dirigente d'azienda.

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, nella riunione del 26 febbraio 2019, con il parere conforme delle Associazioni di categoria CNA e Confartigianato, ai sensi dell'art. 28 del medesimo d.lgs ha ritenuto l'esperienza professionale documentata dal Sig. NADISLEK Peter idonea ed attinente per l'esercizio in Italia dell'attività di "Responsabile tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, **lett. a)** impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

VISTO che la medesima Conferenza di servizi ha invece ritenuto l'attività professionale maturata in Slovenia dal Sig. NADISLEK Peter NON idonea a consentire in Italia l'esercizio dell'attività di "Responsabile tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, art 1, comma 2, **lett. b)** impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere, in quanto dalla documentazione del registro commerciale non risulta svolta l'attività professionale riferita alla installazione di impianti elettronici

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di €32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta in data 22 gennaio 2018 dall'interessato tramite bonifico bancario presso la Banca Popolare di Vicenza alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio;

## DECRETA

### Art. 1

1. Al Sig. NADISLEK Peter, cittadino italiano, nato a Trieste (Italia) il 25 settembre 1978, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., è riconosciuta



l'esperienza professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di Responsabile tecnico" in impresa che eserciti l'attività di installazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, art 1, comma 2, **lett. a)** impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.

2. Per le motivazioni esposte in premessa, al Sig. NADISLEK Peter è invece respinta la domanda di riconoscimento del titolo per lo svolgimento in Italia dell'attività di Responsabile tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, art 1, comma 2, , **lett. b)** impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere.

3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

4. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma, 05 aprile 2019

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Mario Fiorentino